



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 59 del 19/05/2020**

**Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive – integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4, così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito in legge 28.06.2019, n. 58 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), il Consiglio regionale o la Giunta provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio a titolo di ritenuta di acconto calcolata sulle spese legali, derivanti dalle seguenti sentenze esecutive, già riconosciute legittime a seguito della decadenza per decorrenza dei termini del D.D.L. n° 7/2020 accorpato al D.D.L. n° 1/2020:

- 1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 604/11/FO);
- 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 689/11/FO);
- 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 690/11/FO);
- 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO)".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito in legge 28.06.2019, n. 58, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Codice CIFRA: DEM/SDL/2020/00057

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive – integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020.

In merito al contenzioso di cui al numero 1), il sig. P.V., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livello 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso. All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 3610/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 04.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava la Regione alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario, per un importo di € 2.500,00 oltre accessori, così compensate per la metà, per un importo di € 3.072,80, già riconosciuto legittimo, in base al DDL 7/2020 accorpato al DDL 1/2020. tuttavia, al netto della ritenuta d'acconto.

Tuttavia, erroneamente, nel suddetto importo non veniva inserita la somma a titolo di ritenuta d'acconto pari ad € 575,00 che con il presente disegno di legge si chiede di dichiarare legittimo.

In merito al contenzioso di cui al numero 2), il sig. M. P., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nei livelli 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 4361/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 14.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava la Regione alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario, per un importo di € 2.500,00 oltre accessori, così compensate per la metà, per un importo di € 3.080,40, già riconosciuto legittimo, in base al DDL 7/2020 accorpato al DDL 1/2020. tuttavia, al netto della ritenuta d'acconto.

Tuttavia, erroneamente, nel suddetto importo non veniva inserita la somma a titolo di ritenuta d'acconto pari ad € 575,00 che con il presente disegno di legge si chiede di dichiarare legittimo.

In merito al contenzioso di cui al numero 3), il sig. D.M. A., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli

Codice CIFRA: DEM/SDL/2020/00057

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive – integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020.

operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livello 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 4362/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 14.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava la Regione alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario, per un importo di € 2.500,00 oltre accessori, così compensate per la metà, per un importo di € 3.072,80, già riconosciuto legittimo, in base al DDL 7/2020 accorpato al DDL 1/2020. tuttavia, al netto della ritenuta d'acconto.

Tuttavia, erroneamente, nel suddetto importo non veniva inserita la somma a titolo di ritenuta d'acconto pari ad € 575,00 che con il presente disegno di legge si chiede di dichiarare legittimo.

In merito al contenzioso di cui al numero 4), il sig. B. R., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livello 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 3612/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 04.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava la Regione alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario, per un importo di € 2.500,00 oltre accessori, così compensate per la metà, per un importo di € 3.080,40, già riconosciuto legittimo, in base al DDL 7/2020 accorpato al DDL 1/2020. tuttavia, al netto della ritenuta d'acconto.

Tuttavia, erroneamente, nel suddetto importo non veniva inserita la somma a titolo di ritenuta d'acconto pari ad € 575,00 che con il presente disegno di legge si chiede di dichiarare legittimo.

All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva da riconoscere legittima con il presente disegno di legge risulta pari ad € 2.300=, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali già riconosciute legittime.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.


La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Domizio




La Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Avv. Costanza Moreo



Il Direttore del Dipartimento

Dott. Angelosante Albanese



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive – integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., il debito fuori bilancio, in favore del legale distrattario avv. Leonardo Goffredo, dell'importo complessivo di € 2.300=, a titolo di ritenuta di acconto sulle spese legali già riconosciute legittime dal DDL 7/2020 accorpato al DDL 1/2020, derivate dalle seguenti sentenze esecutive:

- 1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 604/11/FO) - € 575,00, a titolo di ritenuto d'acconto sulle spese legali.
- 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 689/11/FO) - € 575,00, a titolo di ritenuto d'acconto sulle spese legali.
- 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 690/11/FO) - € 575,00, a titolo di ritenuto d'acconto sulle spese legali.
- 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO) - € 575,00, a titolo di ritenuto d'acconto sulle spese legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 2.300=, a titolo di ritenuta di acconto su spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali.

Codice CIFRA: DEM/SDL/2020/00057

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive – integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020.